



<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>	<i>Direzione:</i> BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO <i>Area:</i> BILANCIO	
Prot. n. _____ del _____		
<b>OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:</b>  Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Adozione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015 e dell'articolo 13 della legge n. 196/2009.		
<b>ASSESSORATO PROPONENTE</b>	PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO  <div style="text-align: right;">(Sartore Alessandra) L'ASSESSORE</div>	
<b>DI CONCERTO</b>	    <div style="text-align: right;">IL DIRETTORE</div>	
<b>ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE</b> <input type="checkbox"/>		
<b>COMMISSIONE CONSILIARE:</b>  <b>Data dell' esame:</b>  <b>con osservazioni</b> <input type="checkbox"/> <b>senza osservazioni</b> <input type="checkbox"/>		<b>VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:</b> <input type="checkbox"/>  IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio  <div style="text-align: right;">_____</div>
<b>SEGRETERIA DELLA GIUNTA</b>		<b>Data di ricezione: 23/01/2020 prot. 22</b>
<b>ISTRUTTORIA:</b> _____ _____ _____ _____		
<div style="text-align: center;">_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</div>		<div style="text-align: center;">_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE</div>

OGGETTO: «Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Adozione del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 9 dicembre 2015 e dell’articolo 13 della legge n. 196/2009».

## LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA dell’Assessore alla “Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio”;
- VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;
- VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
- VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante: “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive modifiche;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche;
- VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
- VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità regionale 2020”;
- VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito

in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 13 del 21 gennaio 2020, concernente: “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;

VISTO

l’articolo 18-bis del d.lgs. n. 118/2011, concernente disposizioni in materia di indicatori di bilancio, ai sensi del quale:

*«1. Al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.*

*2. Le regioni e i loro enti ed organismi strumentali, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio, presentano il documento di cui al comma 1, il quale è parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio di ciascuna amministrazione pubblica. Esso viene divulgato anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione stessa nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale (home page).*

*(...)*

*4. Il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni e dei loro enti ed organismi strumentali, è definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. Il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti»*

VISTO

l’articolo 41 del d.lgs. n. 118/2011, concernente il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, ai sensi del quale *«al fine di consentire la comparazione dei bilanci, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, la regione presenta un documento denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” predisposto secondo le modalità previste dall'art. 18-bis»*

VISTO il paragrafo n. 11 del principio contabile applicato della programmazione, allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, laddove il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è definito come lo «*strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio ed integra i documenti di programmazione*», nell'ambito del quale, in riferimento a ciascun programma, sono indicati «*gli obiettivi che l'ente si propone di realizzare per il triennio della programmazione finanziaria, individuati secondo la medesima definizione tecnica, unità di misura di riferimento e formula di calcolo per tutti gli enti*»;

CONSIDERATO che, ai sensi del paragrafo n. 11 del principio contabile applicato della programmazione, allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è trasmesso al Consiglio regionale;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015, concernente la definizione dei criteri e delle modalità di redazione del piano, ai sensi del quale:

*«1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, secondo gli schemi di cui all'allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione, e secondo gli schemi di cui all'allegato 2, con riferimento al rendiconto della gestione.*

*2. Gli organismi e gli enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in contabilità finanziaria adottano il "Piano degli indicatori" di cui all'articolo 18-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, secondo gli schemi di cui all'allegato 3, con riferimento al bilancio di previsione, e secondo gli schemi di cui all'allegato 4, con riferimento al rendiconto della gestione.*

*3. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, e i loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria presentano il "Piano" di cui ai commi 1 e 2 entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.*

*4. Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione «Trasparenza, valutazione e merito», accessibile dalla pagina principale.*

*5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e i loro organismi e enti strumentali adottano il piano di cui ai commi 1 e 2 a decorrere dall'esercizio 2016. Le prime applicazioni del presente decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019»;*

VISTO l'articolo 13, comma 1, della legge n. 196/2009, ai sensi del quale la Regione provvede ad inserire in una banca dati unitaria, denominata Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) ed istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi e quelli relativi alle operazioni gestionali;

- VISTO l'articolo 13, comma 3, della legge n. 196/2009, ai sensi del quale l'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, concernente le modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) di cui all'articolo 13, della legge n. 196/2009, gestita dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;
- VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto 12 maggio 2016, ai sensi del quale la Regione trasmette alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'articolo 18-bis del d.lgs. n. 118/2011;
- CONSIDERATO che, ai sensi del più volte citato decreto 12 maggio 2016, la trasmissione avviene nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti ai sensi degli articoli 4 e 5 del predetto decreto e, nel caso del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, entro 30 giorni dall'approvazione del piano medesimo;
- VISTO l'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), concernente gli obblighi di pubblicazione per le pubbliche amministrazioni del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi;
- RITENUTO necessario adottare il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, nel rispetto degli schemi di cui all'allegato 1, suddivisi negli schemi 1-a, 1-b e 1-c, ai sensi dell'articolo 18-bis del d.lgs. n. 118/2011 e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015;
- RITENUTO necessario trasmettere al Consiglio regionale il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, ai sensi del paragrafo n. 11 del principio contabile applicato della programmazione, allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011;
- RITENUTO necessario demandare agli uffici della Direzione regionale "Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio":
- a) la pubblicazione del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione, nella specifica sezione "Trasparenza, valutazione e merito", ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015;
  - b) la trasmissione del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio alla Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP), di cui all'articolo 13, della legge n. 196/2009, nel rispetto dei criteri e delle

modalità previsti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze  
12 maggio 2016;

CONSIDERATO che l'allegato n. 1 è parte integrante e sostanziale della presente  
deliberazione,

#### DELIBERA

1. di adottare il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio per l'esercizio finanziario 2020-2022, composto dagli schemi di cui all'allegato 1, facente parte integrante del presente atto, suddivisi negli schemi 1-a, 1-b e 1-c, concernenti, rispettivamente, gli indicatori sintetici, gli indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione e gli indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del d.lgs. n. 118/2011;

2. di trasmettere il piano di cui al punto n. 1 al Consiglio regionale, ai sensi del paragrafo n. 11 del principio contabile applicato della programmazione, allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011;

3. di demandare agli uffici della Direzione regionale "Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio":

- a) la pubblicazione del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione, nella specifica sezione "Trasparenza, valutazione e merito", ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015 e nel rispetto dell'articolo 29 del d.lgs. n. 33/2013;
- b) la trasmissione del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio alla Banca dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP), di cui all'articolo 13, della legge n. 196/2009, nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016;

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.